



**Canale
Emiliano
Romagnolo**

Consorzio di Bonifica di Secondo Grado

per il Canale Emiliano Romagnolo

**Via Ernesto Masi 8, 40137 Bologna - ITALIA,
C.F. 80007190376**

Regolamento per l'affidamento, mediante procedura sotto soglia di rilevanza comunitaria, di lavori, beni e servizi e per la istituzione e la gestione dell'Albo degli esecutori dei lavori pubblici e dei fornitori di beni e servizi, nonché degli incarichi professionali del Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, come da D. Lgs 36/2023

INDICE

PARAGRAFO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 – Calcolo dell'importo stimato dei contratti e divieto di frazionamento
- Art. 4 – Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 5 – Responsabile Unico del progetto
- Art. 6 – Obblighi di trasparenza
- Art. 7 – Principio di rotazione
- Art. 8 – Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione
- Art. 9 – Affidamento dell'appalto
- Art. 10 – Stipula contratto e pubblicazione
- Art. 11 – Esecuzione anticipata
- Art. 12 – Certificato di regolare esecuzione
- Art. 13 – Garanzie
- Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

PARAGRAFO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 15 – Affidamenti diretti
- Art. 16 – Indagini di mercato
- Art. 17 – Provvedimento di affidamento
- Art. 18 – Requisiti da richiedere all'operatore
- Art. 19 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 20 – Anomalia dell'offerta
- Art. 21 – Controllo dei requisiti

PARAGRAFO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

- Art. 22 – Procedure negoziate senza bando
- Art. 23 – L'iter procedimentale
- Art. 24 – Le fasi della procedura
- Art. 25 – Provvedimento a contrarre
- Art. 26 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 27 – L'indagine di mercato
- Art. 28 – L'albo fornitori
- Art. 29 – Individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 30 – Anomalia dell'offerta
- Art. 31 – Invito alla procedura
- Art. 32 – Il contenuto della lettera d'invito
- Art. 33 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 34 – Commissione giudicatrice
- Art. 35 – Verifica dei requisiti
- Art. 36 – Termine di conclusione della procedura negoziata
- Art. 37 – Norme di rinvio
- Art. 38 – Disposizioni modifiche non sostanziali

PARAGRAFO I
DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA
COMUNITARIA

Art. 1
Regole generali

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 e successivi correttivi (di seguito anche detto il "Codice").
2. Sono da considerarsi sotto soglia tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture che, oltre al rispetto dei limiti previsti dal Codice, siano prive di un interesse transfrontaliero certo. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Art. 2
Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
 - g) di digitalizzazione, come delineati e disciplinati nell'ambito del Libro II del Codice;
 - h) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
 - i) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;

- j) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - k) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
 - l) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:
- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Calcolo dell'importo stimato dei contratti e divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 14 co. 6 del Codice, un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive, da motivare adeguatamente, lo giustificano. Non costituiscono ragioni oggettive le esigenze di necessità o l'urgenza.
3. In ogni caso, al fine di prevenire il verificarsi di ipotesi di artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
4. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa. Qualora il corrispettivo sia soggetto a contribuzione integrativa obbligatoria, quali i contributi alle Casse previdenziali autonome o alle gestioni separate dell'INPS, gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono al netto di tali contributi.

5. In ogni caso, quando l'importo economico non possa essere determinato preventivamente in maniera certa e definita, sarà determinata in base alla spesa storica dell'anno precedente, rettificata, ove del caso, per essere adeguata alle sopravvenute nuove esigenze (riferimento analisi di mercato informali/formali).
6. L'importo economico di volta in volta determinato è comprensivo degli oneri della sicurezza, e tiene conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto nonché gli eventuali premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti.

Art. 4

Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5 Responsabile Unico del progetto

1. Per ogni singolo approvvigionamento il Consorzio opera mediante un Responsabile Unico del Progetto (RUP) con le funzioni e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 15 del codice appalti e nell'allegato I.2 dello stesso.
2. Il RUP ha il compito di svolgere tutti i compiti affidati dalla vigente normativa, oltre a quelli indicati esplicitamente dal presente Regolamento, necessari per giungere all'approvvigionamento in modo legittimo, efficace ed efficiente nel rispetto dei principi generali.
3. Il Comitato amministrativo, ovvero il Presidente per spese inferiori a € 10.000 e, in caso di motivata urgenza, anche per spese superiori ad € 10.000, individuano il RUP tra i Dirigenti e personale di area quadri e Area A, nell'ambito della struttura organizzativa proponente le spese, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni:
 - a. di volta in volta, per uno specifico approvvigionamento;
 - b. con atto generale, per una pluralità di approvvigionamenti determinati o determinabili.Anche al fine di dare attuazione a misure di rotazione, il RUP è individuato, di norma, in relazione all'organizzazione interna e alle attività oggetto di affidamento, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 15 del codice appalti e dei requisiti di cui all'allegato I.2:
 - c. tra i funzionari di area A per importi inferiori a euro 140.000 per l'affidamento di forniture e servizi e a euro 150.000,00 per l'affidamento di lavori;
 - d. tra i funzionari di area quadri per importi inferiori alla soglia comunitaria per l'affidamento di forniture e servizi e a euro 1.000.000,00 per l'affidamento di lavori;
 - e. tra i dirigenti per importi superiori alla soglia comunitaria per l'affidamento di forniture e servizi e a euro 1.000.000,00 per l'affidamento di lavori.
4. Il RUP opera con il supporto degli uffici della stazione appaltante.
5. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute.
7. Il RUP può avvalersi di ulteriori figure come il direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza, in particolare durante la fase di progettazione e di esecuzione, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Per i lavori in cui sia necessaria la figura del coordinatore in materia di sicurezza, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, tale funzione è svolta dal Responsabile per il servizio prevenzione protezione. Tale indicazione è riportata nei

documenti di proposta di spesa, e formalizzata nell'atto deliberativo e/o nei documenti contrattuali.

8. Il RUP può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o direttore dei lavori secondo i criteri di cui all'allegato I2 al D.lgs 36/2023. Ove il Direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione non sia esplicitamente nominato, detto ufficio, salvi i casi in cui ciò è escluso dalle normative vigenti, è svolto dal RUP.
9. Ai sensi dell'art. 15 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Art. 6

Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice appalti che stabilisce che i dati relativi alla trasparenza dei contratti pubblici devono essere trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, tenuta presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. I dati pubblicati includono: la struttura proponente, l'oggetto del contratto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento di lavori, servizi o forniture, e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo del committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 7

Principio di rotazione

1. Il Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo si impegna a rispettare il criterio di rotazione in conformità a quanto previsto dall'art. 49 del Codice.
2. Ai sensi del richiamato articolo 49 del Codice, in applicazione del principio di rotazione, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto:
 - a. una commessa rientrante nello stesso settore merceologico;
 - b. oppure nella stessa categoria di opere;
 - c. oppure nello stesso settore di servizi.

L'ANAC, con Comunicato del Presidente del 24 giugno 2024 intitolato "Chiarimenti in merito al principio di rotazione degli affidamenti", ha previsto che «Quanto alle definizioni di "settore merceologico", "categoria di opere" o "settore di servizi" (rimaste immutate rispetto alla previgente disciplina), può correttamente richiamarsi il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una "sostanziale alterità qualitativa" della prestazione oggetto di affidamento (Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8030/2020)». Tale ultima sentenza citata ha ribadito che non basta che i due affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi (Linee guida ANAC n. 4, punto 3.6.), in quanto «ciò che conta è l'identità (e continuità), nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque – nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse prestazioni dedotte in rapporto (tanto più se aventi contenuto tra loro non omogeneo) – che i successivi affidamenti abbiano comunque ad oggetto, in tutto o parte, queste ultime» (Cons. Stato, V, n. 1524 del 2019).

Di conseguenza, nelle ipotesi in cui la prestazione principale oggetto di affidamento si differenzi dalle attività affidate attraverso il precedente appalto «ricorre l'eccezione alla regola generale di applicabilità del principio di rotazione che la recente giurisprudenza identifica come "sostanziale alterità qualitativa» (Cons. Stato, V, 27 aprile 2020, n. 2655).

3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49.
4. Il principio di rotazione è derogabile, ai sensi dell'art. 49, nelle seguenti ipotesi:
 - a. nei casi motivati, alla luce della struttura del mercato e della effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa. In tali ipotesi, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. E' necessario che la stazione appaltante, tramite il RUP, fornisca adeguata e puntuale motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni come enucleate nella presente lettera a);
 - b. nei contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
 - c. nel caso di affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro vietandone comunque il frazionamento artificioso.

Art. 8

Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

I Forniture

Fascia	Importo
A1	da € 5.000,00, sino a € 9.999,99
B1	da € 10.000,00 sino a € 39.999,99
C1	da € 40.000,00, sino a € 139.999,99
D1	da € 140.000,00, sino alla soglia comunitaria

II Servizi

Fascia	Importo
A2	da € 5.000,00, sino a € 9.999,99
B2	da € 10.000,00 sino a € 39.999,99
C2	da € 40.000,00, sino a € 139.999,99
D2	da € 140.000,00, sino alla soglia comunitaria

III Lavori

Fascia	Importo
A3	da € 5.000,00 a € 19.999,99
B3	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
C3	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
D3	da € 150.000,00 sino a € 999.999,99
E3	da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice

2. In ogni caso, il riaffidamento consecutivo allo stesso Operatore economico, anche se ricadente in una fascia di importo diverso, deve essere rigorosamente motivato.
3. Per le aree merceologiche si rinvia all'allegato 1 al presente regolamento.
4. Il bisogno o l'esigenza di acquisto è determinata da un Piano delle commesse, approvato contestualmente al Bilancio di previsione del Consorzio, che indica le specifiche esigenze ed attribuisce la dotazione economica a soggetti ivi individuati, per la realizzazione dei programmi approvati dal Comitato amministrativo.

Art. 9 Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, come di seguito previste.

Art. 10 Stipula contratto e pubblicazione

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
4. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto può essere stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del MePA, Intercent-ER.
5. I contratti sono soggetti al pagamento, da parte dell'operatore economico dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato I.4 del codice dei contratti.
6. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
7. Negli affidamenti sotto soglia non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18 del codice appalti.

Art. 11 Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 12
Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, il Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
2. Per la sola categoria di lavori di importo inferiore a 40.000,00 €, come previsto dall' art. 92 del D. lgs. n. 209/2024 (cd Correttivo) che modifica all'Allegato II. 14, prevedendo il comma 11 bis, "è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa".

Art. 13
Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, il Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del D.lgs. 36/2023 salvo che, nelle procedure negoziate senza bando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. Non si applicano le riduzioni previste per gli appalti soprasoglia di cui all'articolo 106, comma 8 del D. L.gs. 36/2023.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice appalti.
4. In casi debitamente motivati, è facoltà del Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo non richiedere la garanzia definitiva. In questo caso, in accordo con l'Operatore Economico, verrà riconosciuto sull'importo di offerta uno sconto pari almeno all' 1 % o un miglioramento delle condizioni di esecuzione. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023, ma non si applicano gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, salvo particolari esigenze.

Art. 14
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Consorzio, in persona del RUP supportato dagli uffici competenti, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve provvedere a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/10, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il contratto, di cui la presente costituisce appendice ed integrazione sostanziale, si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 8, della L. 136/10.

4. L'affidatario ha inoltre l'obbligo di inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Consorzio e la Prefettura territorialmente competente.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/10.

7. Al fine di adottare un adeguato sistema di controllo e monitoraggio periodico sulla tracciabilità dei pagamenti e incassi, minimizzando i rischi di violazione della normativa in esame, nel contratto dovranno richiamarsi gli obblighi sulla tracciabilità e le modalità che si intenderanno adottare per effettuare i controlli sulla tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nell'ambito della filiera delle imprese. A tal proposito sarà possibile:

- inserire specifiche clausole contrattuali, che obblighino, ad esempio, l'appaltatore a fornire al Consorzio le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP relativi all'appalto;
- ricorrere, per la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera delle imprese, all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate, secondo le formalità di legge, da parte dei soggetti della filiera attestanti la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità;
- riservarsi di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto, con la possibilità di richiedere all'appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

8. Le spese compiute mediante cassa economale, che sono state individuate e disciplinate da specifico regolamento, sono escluse dall'applicazione agli obblighi di cui al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010: le spese compiute mediante cassa economale (che sono state individuate e disciplinate da specifico regolamento);

- le spese delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto *ex lege*;
- le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house).

PARAGRAFO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 15

Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consistono nell'affidamento di un contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999,99 per i servizi e le forniture e 149.999,99 per i lavori, al netto dell'IVA.

3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Nel caso di necessità di lavori, servizi o forniture certi solo nella tipologia corrispondenti ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo, potranno essere sottoscritti accordi quadro della durata massima di quattro anni.

Gli eventuali ordinativi riferiti ad accordi quadro sono emanati di volta per volta dal RUP o suo delegato secondo le necessità operative del Consorzio e con le modalità stabilite dall'accordo medesimo indicando:

- l'oggetto del singolo ordine e nell'ambito dell'accordo quadro;
- le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dell'oggetto del singolo ordine, eventualmente mediante rinvii ad altri documenti contrattuali;
- il termine assegnato per l'attuazione della singola prestazione;
- ogni altro elemento previsto che non sia già determinato contrattualmente.

Art. 16

Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, anche avvalendosi degli strumenti del MEPA (cataloghi, trattativa diretta, confronto di preventivi, etc) e delle centrali di committenza di pubbliche amministrazioni.

Art. 17

Provvedimento di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite apposito atto di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023:

- a) per importi fino a € 10.000,00 (oltre a IVA e oneri) previa procedura autorizzativa di cui al sistema di qualità certificato e relativa emanazione di atto deliberativo da parte del Presidente, come delegato dal Consiglio dei delegati;
- b) per importi maggiori di € 10.000,00 previa proposta di delibera di cui al sistema di qualità – mod M23 – e relativa emanazione di atto deliberativo dell'organo competente;

2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) il contraente;

- d) le ragioni della scelta del contraente;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (*ove richiesti*).

Art. 18 **Requisiti da richiedere all'operatore**

1. All'operatore economico, oltre ai requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98, sono richiesti tutti i requisiti utili a verificare l'idoneità nell'esecuzione del contratto, tra i quali, a titolo esemplificativo:
 - a) l'idoneità professionale e le precedenti attività espletate in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento;
 - b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.
2. L'acquisizione della dichiarazione di possesso dei requisiti deve essere contestuale alla richiesta di offerta economica e in ogni caso dovrà precedere la proposta di spesa.

Art. 19 **Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto**

1. Il Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:
 - a) gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma digitale certificata disponibile sul sito istituzionale del Consorzio;
 - b) i recapiti peo e pec del Consorzio, se così previsto dal RUP.

In assenza di una preventiva selezione di Operatori economici a cui chiedere preventivo/offerta, è altresì possibile procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso per indagine di mercato per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023.

2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nel provvedimento di affidamento va dato conto:
 - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - del rispetto del principio di rotazione, come disciplinato all'art. 7 del presente Regolamento;
 - del nominativo del RUP;
 - degli elementi essenziali del contratto;
 - della copertura finanziaria.
4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici solo in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00. In caso di affidamenti di importo pari o superiore a questa soglia, è necessario procedere alla richiesta di almeno tre preventivi. E' possibile derogare a tale previsione, entro i limiti previsti per l'affidamento diretto, purché motivando adeguatamente.

In caso di spese riferite a progetti finanziati i cui bandi di finanziamento prevedano specifiche regole di raffronto preventivi al fine di dimostrare la congruità del costo, a prescindere dall'importo dell'affidamento, ci si dovrà attenere a quanto stabilito dall'ente finanziatore.

5. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata con i seguenti criteri elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, mediante l'uso di albi fornitori, come disciplinati nel prosieguo di questo Regolamento.

Art. 20 Anomalia dell'offerta

1. La disciplina prevista per l'esclusione automatica delle offerte anomale non si applica agli affidamenti diretti.

Art. 21 Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo.

Per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Ritenuto che le modalità di scelta del campione debbano fondarsi su criteri oggettivi e imparziali e favorire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa nonché la tempestività dei procedimenti, anche mediante l'applicazione del principio di proporzionalità diretta tra l'importo del contratto e la consistenza del campione da sottoporre a verifica, si stabilisce che il numero delle autocertificazioni di possesso dei requisiti presentate dagli operatori economici per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 da sottoporre a controllo a campione sia pari al 10% di quelle ricevute in un anno solare

L'individuazione del suddetto campione va effettuata con sorteggio casuale mediante l'utilizzo di applicativi, anche reperibili sulla rete Internet, per la generazione di numeri casuali, previa predisposizione di un elenco numerato (estrapolato dalla sezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione trasparente o appositamente tenuto dagli uffici consortili), comprensivo di tutti gli affidamenti disposti dal Consorzio nel corso dell'anno solare, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, per cui sono state acquisite le relative dichiarazioni di possesso dei requisiti;

Il Capo settore dell'Ufficio Gare, contratti, Compliance e Rendicontazioni e/o persone specificatamente incaricate effettuano il sorteggio, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, procedendo ad effettuare le verifiche sul possesso dei dichiarati requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 100 (ove richiesti per lo specifico affidamento) del Codice dei contratti.

Per gli appalti di valore pari o superiore a € 40.000,00 è obbligatorio che gli Operatori economici presentino il DGUE in formato elettronico mediante piattaforma di acquisti telematici certificata. Il Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo procederà ad effettuare i controlli previsti dal D.lgs. 36/2023 prima dell'aggiudicazione.

2. Le verifiche sul possesso dei requisiti vengono effettuate attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e attraverso richiesta di attestazioni alle Autorità competenti, per quanto non disponibile attraverso il fascicolo.

3. Come previsto dall'art. 99 comma 3 in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24, decorsi 30 giorni dalla proposta di affidamento/aggiudicazione (dall'individuazione da parte del RUP dell'Operatore economico a cui si intende affidare), l'organo competente è autorizzato a

disporre comunque l'affidamento/l'aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione, che a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

4. Nei casi in cui, per cause non imputabili al Consorzio, le verifiche sul possesso dei requisiti siano in attesa di ultimazione e ci sia la necessità di procedere con l'affidamento/aggiudicazione, si dovrà inoltre inserire nel contratto una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., per l'ipotesi in cui, successivamente alla sua sottoscrizione fossero rilasciati dalle Autorità competenti i certificati richiesti, con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato.

5. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di massimo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. La scelta del "quantum" della sospensione deve essere adottata nel rispetto del principio di proporzionalità.

PARAGRAFO III ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 22

Procedure negoziate senza bando

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

2. Le procedure negoziate senza bando possono essere indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA e per appalti di lavori di valore pari ad € 150.000,00, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

3. La procedura necessita:

- della previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- della previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente come previsto dall'art. 50 del Codice;
- della previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

4. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in

presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

Art. 23

L'iter procedimentale

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento il Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, con apposito atto, emesso dal Comitato amministrativo, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In tale sede, ad esito di un'ideonea istruttoria, è verificato che l'appalto non rivesta l'assenza di interesse transfrontaliero certo.

2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

3. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di fare ricorso alle procedure ordinarie in luogo delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza [Cfr. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Circolare 20 novembre 2023, n. 298 (GURI n. 274 del 23.11.2023)].

4. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, conformemente a quanto previsto all'art. 7 di questo Regolamento.

Art. 24

Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- c) la stipula del contratto.

Art. 25

Provvedimento a contrarre

1. Il provvedimento a contrarre deve specificare:

- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
- gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi oggetto dell'appalto;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*albo o avviso*) ed i criteri per la loro individuazione;
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile finanziaria.

Art. 26

Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato e la consultazione degli albi o degli elenchi di operatori economici deve tenere conto del principio di rotazione, come disciplinato all'art. 7 del presente Regolamento, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate nel presente regolamento.
2. La scelta degli operatori da invitare è svolta attraverso la piattaforma certificata in uso presso il Consorzio oppure tenendo in considerazione anche l'utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale Intercenter.
3. Le stazioni appaltanti pubblicano, oltre agli obblighi per Pubblicità a Valore Legale, sul proprio sito l'avvio di una consultazione.

Art. 27

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente regolamento;
 - i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
 - le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

Art. 28
L'albo fornitori

ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI E/O PROFESSIONISTI

1. Il Consorzio si riserva di costituire elenchi di operatori economici e/o professionisti dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali l'Ente, in alternativa all'indagine di mercato, potrà individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata o l'affidatario diretto di una commessa.
2. All'albo Fornitori sono iscritti tutti i soggetti che ne fanno richiesta e che risultano in possesso dei requisiti di carattere generale nonché di idoneità professionale.
3. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto viene effettuata tramite l'albo fornitori, costituito dal Consorzio secondo le modalità di seguito individuate.
4. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
5. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'albo è articolato secondo le fasce d'importo di cui all'art. 8 del presente regolamento e in categorie merceologiche di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
7. L'avviso deve indicare:
 - le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
 - le categorie e fasce di importo, in cui è suddiviso l'elenco, in conformità all'art. 8 del presente regolamento e dell'allegato 1 del presente regolamento;
 - i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.
8. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie merceologiche.
9. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
10. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
11. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
12. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
13. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza annuale
14. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene via PEC.

15. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
16. Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
- hanno commesso grave negligenza;
 - siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - si sono resi responsabili di false dichiarazioni;
 - si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
 - abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
 - non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco;
 - non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
17. Gli elenchi non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

Art. 29 **Individuazione degli operatori economici da invitare**

In caso di avviso di manifestazione di interesse:

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata oltre che nel rispetto del principio di rotazione, secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il Consorzio oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.
3. A titolo meramente esemplificativo – ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare - potrà tenersi conto dei seguenti fattori:
 - a) Fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;
 - b) importo "complessivo" dei lavori/servizi/forniture eseguite regolarmente e con buon esito nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella Categoria Prevalente relativamente ai lavori. Si ricorda infatti che solamente l'impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell'impresa è in grado di provarlo. Negli appalti di servizi e forniture importo "complessivo" delle prestazioni similari e ripetibili;
 - c) numero di personale dipendente al momento di presentazione della domanda di partecipazione (da dimostrarsi successivamente con presentazione del Libro unico del Lavoro);

Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature, verranno stilate graduatorie in ordine crescente in base ai criteri oggettivi che a titolo esemplificativo sono stati innanzi indicati. Si precisa in tal senso che tali criteri non costituiscono requisiti di partecipazione, ma rappresentano esclusivamente criteri

oggettivi idonei alla formazione delle graduatorie dalle quali selezionare i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Gli operatori da invitare alla procedura negoziata anche sulla base delle specifiche contenute nell'avviso pubblico potranno essere così individuati

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato (purché superiori all'importo a base di gara);

Dalla graduatoria di cui alla lettera b) saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente (purché superiori all'importo a base di gara);

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) sarà individuato l'operatore con il primo maggior valore, che sarà invitato alla gara.

Qualora, in casi eccezionali, dovesse essere effettuato sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, la data del suo svolgimento sarà comunicata con avviso pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della stazione appaltante e nella Sezione dedicata alla procedura all'interno della piattaforma telematica utilizzata dalla stazione appaltante.

In caso di albo fornitori:

1. Qualora si preveda di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, il Consorzio dovrà indicare nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori che a titolo esemplificativo potranno essere, a titolo meramente esemplificativo:

a) fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;

b) l'importo "complessivo" dei lavori/servizi/forniture eseguite regolarmente e con buon esito nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella Categoria Prevalente relativamente ai lavori. Si ricorda infatti che solamente l'impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell'impresa è in grado di provarlo. Negli appalti di servizi e forniture importo "complessivo" delle prestazioni similari e ripetibili.

c) numero di personale dipendente al momento di presentazione della domanda di partecipazione (da dimostrarsi successivamente con presentazione del Libro unico del Lavoro);

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il Consorzio oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella determina a contrarre.

3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato all'art. 7 nell'art. 6, comma 5 del presente regolamento, non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato (*oppure*: utilizzo dell'albo fornitori).

4. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del D.lgs. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) potrà procedere ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure, nel caso detti criteri non siano

utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2.

6. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione vincoli numerici.

Art. 30 Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

4. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Art. 31 Invito alla procedura

1. Effettuata l'indagine di mercato o consultato l'Albo fornitori del Consorzio e formalizzati i relativi risultati, il Consorzio procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti della piattaforma e-procurement certificata;

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 32 Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In linea di massima l'invito deve contenere:

- A. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- B. i dati del Consorzio;
- C. i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- D. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- E. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- F. il criterio di aggiudicazione prescelto;
- G. la misura delle penali;

- H. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- I. l'eventuale richiesta di garanzie;
- J. il nominativo del RUP;
- K. il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- L. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- M. la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 33 **Criteri di aggiudicazione**

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. In virtù dell'art. 50 del Codice, è comunque obbligatorio utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché per i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del Codice.

Art. 34 **Commissione giudicatrice**

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 35 **Verifica dei requisiti**

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.
2. Si procederà alla verifica dei requisiti attraverso il FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) e i certificati non presenti nel FVOE saranno richiesti fuori dalla piattaforma inoltrando le richieste agli enti certificanti/certificatori.

Art. 36 **Termine di conclusione della procedura negoziata**

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 37 **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, forniture e servizi.
2. Qualora intervenissero modifiche dell'apparato normativo di riferimento in contrasto con le norme di cui al presente regolamento, nelle more dell'adeguamento di quest'ultimo, troverà applicazione la normativa sovraordinata.
3. Il presente Regolamento abroga e rende inapplicabili precedenti regolamentazioni interne del Consorzio in materia, divenendo applicabile a tutte le procedure iniziate dopo l'approvazione del presente Regolamento stesso.
4. Il presente Regolamento forma parte integrante del SGQ (Sistema di gestione per la Qualità) del Consorzio e sarà attuato mediante modelli previsti dal detto SGQ.
5. In alternativa a quanto previsto ai precedenti articoli del presente Regolamento, l'approvvigionamento può essere effettuato mediante centrali di committenza e/o altri soggetti aggregatori legittimati e/o mediante MEPA.

Art. 38 **Disposizioni modifiche non sostanziali**

Le modifiche non sostanziali al presente regolamento incidenti su aspetti minori, procedurali o di dettaglio e/o che riguardano la correzione di errori materiali o l'aggiornamento di misure e di parametri, sono approvate direttamente con delibera del Comitato Amministrativo.

Sono, viceversa, sempre approvate con delibera del Consiglio dei Delegati, su proposta del Comitato Amministrativo, le modifiche o le variazioni sostanziali come quelle che alterano l'impianto complessivo del presente regolamento, che modificano le competenze e le responsabilità previste in capo agli organi, ai dirigenti e ai dipendenti consortili o ne prevedono di ulteriori o di diffusi, che estendono o limitano l'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo del regolamento e, comunque, che introducono nuovi articoli o previsioni incompatibili con il vigente testo

Allegato n. 1

Allegato al regolamento per l'affidamento, mediante procedure sotto soglia, di lavori, beni e servizi

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

• **Categorie di Servizi**

- S1 servizi bancari e finanziari
- S2- perizie e consulenze
- S3: trasporti
- S4: spedizionieri
- S5: servizi informatici e telematici
- S6: agenzie di viaggio
- S7: smaltimento rifiuti (anche speciali)
- S8 vigilanza immobili
- S6 organizzazione eventi
- S7: servizi bibliotecari
- S8 servizi ricerca e sviluppo
- S9 servizi pubblicità
- S10 servizi mensa e buoni pasto
- S11 servizi catering
- S12 : gestione immobili
- S13 composizioni grafiche e tipografia
- S14 stampa editoria – stampa e affini
- S15 stampa manifesti – cataloghi e locandine
- S16: stampa moduli
- S17 copie eliografiche: riduzioni-ingrandimenti
- S18 fotoriproduttori-manutenzione, riparazione
- S19 Servizi informatici
- S20 servizi di pulizia
- S21 riparazione mezzi d'opera e auto
- S22: revisioni e collaudi

S23 assicurazioni

S24 analisi di laboratorio

Categorie di Beni

- B1 abbigliamento operatori ;
- B2: presidi di sicurezza;
- B3 calzature
- B4 cibi e bevande
- B5 hardware e beni informatici e telematici
- B6 software
- B7 materiale ed attrezzature da laboratorio
- B8 strumentazioni scientifiche
- B9 estintori e impianti antincendio
- B10 arredamento per uffici
- B11 materiale elettrico
- B12 impianti di illuminazione
- B13 materiale didattico

B14 colori e vernici
B15 ferramenta
B16 legnami e profilati
B17 vetri e specchi
B18 macchine operatrici
B19 bandiere e stendardi
B20 prodotti di cancelleria archiviazione e classificazione
B21: materiale di consumo (nastri – toner – cartucce) per macchine da scrivere e stampanti
B22 prodotti sanitari e per pulizie
B23 autovetture
B24 carburanti – lubrificanti – prodotti petroliferi
B25 motocicli
B16 biciclette
B17 ponteggi – transenne – palchi – carpenteria metallica
B18 prodotti di sicurezza
B19 forniture per edilizia
B20 registratori audiovisivi tv
B21 cine – ottica
B22 pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)

Categorie di Lavori

L1 manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili
L2 manutenzione di opere ed impianti
L3 interventi non programmabili in materia di sicurezza
L4 lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara
• L5: completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i Lavori
L6 realizzazione di opere provvisorie e/o di protezione
L7: consolidamento di strutture e di opere edili in genere
L8: scavi e movimenti di terra
L9 realizzazione di strutture portanti
L10: realizzazione di murature in genere
L11 realizzazione di opere di finitura